

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 marzo 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 2014, n. 8.

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 2014, n. 8.

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

LIBERI CONSORZI COMUNALI

Art. 1.

Liberi Consorzi comunali

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di "liberi Consorzi comunali".

2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale.

3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le

funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali.

8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali.

Art. 2.

Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;

b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.

4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.

7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3.

Organi dei liberi Consorzi

1. Sono organi dei liberi Consorzi:
 - a) l'Assemblea del libero Consorzio;
 - b) il Presidente del libero Consorzio;
 - c) la Giunta del libero Consorzio.
2. Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio.
3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.
4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 4.

Assemblea del libero Consorzio

1. L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero Consorzio.
2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.
3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Presidente del libero Consorzio

1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.
2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.
3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.
7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggio-

ranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.

8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea.

9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Art. 6.

Giunta del libero Consorzio

1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.
2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.
3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.

Capo II

CITTÀ METROPOLITANE

Art. 7.

Città metropolitane

1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.

Art. 8.

Organi delle Città metropolitane

1. Sono organi delle Città metropolitane:
 - a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;
 - b) il Sindaco metropolitano;
 - c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.
2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel

comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana.

3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

Art. 9.

Norme per il distacco e l'adesione alle Città metropolitane

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 10.

Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.

2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.

Art. 11.

Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

2. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di

funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana

1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.

2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.

Art. 14.

Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate

le attività programmatiche ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 marzo 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

VALENTI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

– La legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante “Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 marzo 2013, n. 16.

– La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante “Istituzione della Provincia regionale.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 8 marzo 1986, n. 11, S. O.

– La legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, recante “Costituzione delle nuove province regionali.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 19 agosto 1989, n. 40.

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, recante “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.” così dispone:

«*Commissario straordinario.* – Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, tra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 642:

«Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 25 novembre 2013.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 31: ‘Istituzione degli Enti territoriali regionali’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 28 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

Disegno di legge n. 132: ‘Riforma delle Province Regionali e del governo del territorio regionale attuazione dei principi costituzionali e statutori’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Micciché il 14 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 133:

«Nuovo ordinamento delle Province regionali. Disposizioni sul decentramento amministrativo e di funzioni e sull'ordinamento delle Autonomie Locali in Sicilia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Micciché, Sammartino, Sorbello il 14 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 149:

«Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle province regionali».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Fontana, Turano il 16 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 153:

«Regime transitorio per il nuovo assetto delle province».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo 17 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 164:

«Norme sul riordino delle Province e istituzione delle Città Metropolitane».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Forzese il 21 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 165:

«Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle Province regionali».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Turano il 21 gennaio 2013.

Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 183:

«Nuove competenze delle province regionali. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Ioppolo il 23 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 24 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 219:

«Istituzione dei liberi consorzi di Comuni».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Siragusa, Cancellieri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 13 febbraio 2013.

Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 15 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 226:

«Modifica alle norme regionali in materia di Provincia regionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: D'Asero il 27 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 27 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 268:

«Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Mauro, Figuccia, Lombardo il 5 marzo 2013. Trasmesso in Commissione

‘Affari Istituzionali’ (I) il 5 marzo 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 474:

«Disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane, ai sensi della legge regionale. 27 marzo 2013, n. 7».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Firetto, Anselmo, Lantieri, Figuccia, Lo Giudice il 27 giugno 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 30 settembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 542:

«Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013.

Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 543:

«Norme transitorie sul trasferimento temporaneo delle funzioni amministrative e strumentali».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 546:

«Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 18 settembre. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013- ritirato il 6 dicembre 2013).

D.D.L. n. 613:

«Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione,

Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti l’8 novembre 2013.

Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 638:

«Abrogazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musumeci, Formica, Ioppolo, Falcone, Cordaro, Grasso, Fontana, Lantieri, Greco G., Clemente, Pogliese il 21 novembre 2013. Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

D.D.L. n. 662:

«Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 6 dicembre 2013.

Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 10 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 67 del 10 dicembre 2013).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 60 del 26 novembre 2013, 61 del 27 novembre 2013, 62 del 3 dicembre 2013, 63 del 4 dicembre 2013, 64 del 5 dicembre 2013, 65 del 5 dicembre 2013, 66 del 6 dicembre 2013, 67 del 10 dicembre 2013, 68 dell’11 dicembre 2013, 69 del 12 dicembre 2013, 71 del 18 dicembre 2013, 75 del 7 gennaio 2014, 77 del 17 gennaio 2014, 78 del 21 gennaio 2014, 79 del 23 gennaio 2014, 80 del 24 gennaio 2014, 81 del 28 gennaio 2014, 82 del 29 gennaio 2014 e 83 del 30 gennaio 2014.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 83 del 30 gennaio 2014.

Relatore: Antonello Cracolici.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 126 del 6 febbraio 2014, n. 128 del 12 febbraio 2014, n. 129 del 13 febbraio 2014, n. 130 del 18 febbraio 2014, n. 131 del 19 febbraio 2014, n. 132 del 20 febbraio 2014, n. 133 del 25 febbraio 2014, n. 134 del 27 febbraio 2014, n. 135 del 4 marzo 2014, n. 136 del 5 marzo 2014, n. 137 del 6 marzo 2014 e n. 138 dell’11 marzo 2014.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 138 dell’11 marzo 2014.

(2014.12.690)072

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA CONSULTAZIONE